



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 257/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CN POSTE SNC [omissis] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261

(PROC. SANZ. N. 33/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ,"*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i. ;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), dell'11 aprile 2014, qui pervenuta in data 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 33/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe,

mediante notifica del Corpo della Guardia di Finanza in data 28 gennaio 2015, essendo risultata vana la notifica mediante raccomandata A/R per atti giudiziari, in quanto restituita all'Autorità in data 2 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell'Autorità che l'operatore postale CN Poste snc [omissis], titolare della licenza n. 2073 del 2013, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/99 e s.m.i., di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente già posto in capo ai titolari di licenze e autorizzazione dai decreti ministeriali n. 73 e n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299/00 per l'anno 2013 per l'unica sede. Tale somma non include la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento. La segnalazione de qua riferisce, infine, che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 13 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale è stata contestata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 d. lgs. n. 261/1999 per mancato pagamento dei suddetti contributi annuali (contestazione n. 33/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l'altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.

2. Deduzioni difensive

I sig.ri [omissis], soci amministratori della società CN Poste snc, hanno trasmesso in data 1 aprile 2015 l'atto di scioglimento della suddetta società, [omissis], che ha registrato il relativo atto all'Agenzia delle Entrate di Caserta (MEF) in data 26 giugno 2014.

3. Risultanze istruttorie

Per ciò che qui interessa, si deve rilevare che la società CN Poste snc, abilitata a svolgere il servizio postale, e nei cui confronti era stato adottato l'atto di contestazione n. 33/14/DISP, risulta sciolta e non più esistente dal 26 giugno 2014.

4. Valutazioni dell'Autorità

Si deve prendere atto che il suddetto scioglimento (avvenuto successivamente alla ricezione della segnalazione del MISE ed antecedentemente alla redazione delle risultanze pre-istruttorie del 9 ottobre 2014 e al successivo atto di contestazione n. 33/14/DISP del 10 novembre 2014) è stato comunicato solo in data 1 aprile 2015. Lo scioglimento della suddetta società non era in alcun modo rinvenibile nella visura camerale della stessa presso la C.C.I.A. di Napoli al momento della stesura dell'atto di contestazione.

RITENUTO, in conclusione, pur sussistendo i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, d. lgs. n. 261/1999 e s.m.i., che l'atto di contestazione deve essere adottato nei confronti dei sig.ri [omissis], soci amministratori e responsabili in solido per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, e non nei confronti di CN Poste snc, società che, come sopra precisato, risulta sciolta e non più esistente dal 26 giugno 2014, data di registrazione dell'atto di scioglimento della suddetta società in nome collettivo all'Agenzia delle Entrate di Caserta (MEF);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 33/14/DISP, avviato nei confronti del già operatore postale CN Poste snc, P.I. 07401941211, per la violazione del combinato disposto degli art. 15 e 21, comma 6 d. lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani